



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Intervento SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli.

Azione 2 SRD05.2) Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo su superfici agricole
Aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 - SA.110315.

Obiettivi

L'intervento è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli destinati ad arboricoltura, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo nonché contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e fornire prodotti legnosi e non legnosi oltre alla diversificazione del reddito aziendale agricolo.

Destinatari del bando:

Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

Annualità:

2023

Dotazione finanziaria assegnata:

€ 1.700.000,00

Scadenza presentazione domande:

31 ottobre 2024 ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dr. Fabrizio Cerasoli
Tel. 07216303882

Indirizzo e-mail:

fabrizio.cerasoli@regione.marche.it

Sito internet PSR Marche 2014/2020:

<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche>

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno.....	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Tipologia dell'intervento.....	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili.....	11
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	13
5.4 Importi ammissibili e aliquote di sostegno.....	14
5.4.1 <i>Importo massimo del sostegno</i>	14
5.4.2 <i>Aliquote del sostegno</i>	13
5.5 Criteri di selezione	13
5.5.1 <i>Attribuzione dei punteggi di priorità</i>	13
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	15
6.1 Presentazione della domanda di sostegno.....	15
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	15
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	15
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i>	16
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto.....	20
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	20
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	21
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	21
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	22
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	22
7. Fase di realizzazione e pagamento	22

7.1 Variazioni progettuali	23
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	24
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	24
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	24
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali	25
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	25
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	25
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	25
7.4 Domanda di pagamento del saldo.....	26
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	26
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	28
7.5 Impegni dei beneficiari	29
7.5.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	30
7.6. Controlli e sanzioni	30
7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	31
7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	31

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione: organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Bosco/Foresta: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, nel caso di strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'Intervento SRD05.

CLAUSOLA “Deggendorf” dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 . “5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

- ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”

Computi metrici semplificati: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito del SIAR.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

Contributo in natura: possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fallanza : Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Fotografie georeferenziate : immagini alle quali vengono associati dei dati specifici, i cosiddetti marcatori geografici: latitudine, longitudine, altitudine (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);

Gestione Sostenibile delle foreste (GFS): Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

Impresa in Difficoltà²: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Risarcimento : Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2012270 GU c 249 del 31/07/2014

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Stabilità dell'operazione: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

2. Obiettivi e finalità

L'intervento è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli destinati ad arboricoltura, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica nell'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al presente intervento e relativo bando è pari a: 1.700.000 Euro.

La dotazione è al lordo della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Le risorse destinate al fondo di riserva, rientrate nella disponibilità dell'Intervento secondo quanto indicato nel Manuale delle procedure dell'AdG, saranno utilizzate per lo scorrimento delle posizioni nella graduatoria dello stesso bando, annualità 2023.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti, per l'impresa e per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

L'aiuto di cui al presente bando potrà essere concesso a coloro che al momento della presentazione della domanda di sostegno rispettano le seguenti condizioni:

1. sono Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;
2. hanno la disponibilità delle superfici interessate dall'intervento, almeno per un periodo di 12 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato al momento di presentazione della domanda di sostegno.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la conclusione della fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i proprietario/i alla realizzazione del piano di investimento.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono risultare:

- 1) un'impresa non in difficoltà o che non ha ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (*cf. Definizioni*);
- 2) iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.
- 3) iscritte all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale).

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto deve avere i seguenti elementi:

A) Elementi generali : contenere un "Piano di investimento" che deve:

1. essere redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza con la presente azione;
2. raggiungere un punteggio minimo pari a 0,10 sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 5.5;
3. essere cantierabile. La cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni,

comunque denominate, concessioni, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.);

4. dimostrare l'attribuzione del punteggio di cui alla priorità (cfr. paragrafo 5.5);
5. prevedere investimenti per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021;
6. in caso di investimenti sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale e realizzati nei precedenti periodi di programmazione, prevedere che sia concluso il periodo di impegno previsto si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente;
7. prevedere la realizzazione di investimenti su terreni aventi destinazione agricola – zona agricola area "E";
8. indicare la tipologia di impianto prevista e per le diverse finalità (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compreso l'utilizzo di piante micorrizate;
9. non prevedere l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
10. garantire il rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui all'art.41 del reg.UE 2022/2472 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nei siti designati come siti Natura 2000 sono effettuati unicamente interventi di imboscamento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;
 - b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri;
11. le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche" ed elencate nell'allegato 5 al presente bando – Elenco delle specie di latifoglie autoctone arboree ed arbustive utilizzando anche piante micorrizate;
12. raggiungere una superficie minima di intervento pari ad almeno a 1 ettaro, con superficie minima di intervento a corpo non inferiore a 0,5 ettari;
13. non avere una superficie complessiva di dimensione superiore a 10 ettari per beneficiario;
14. non può essere realizzata su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
15. non può riguardare impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.
16. nel caso di imboscamenti realizzati utilizzando come specie il Nocciolo (*Corylus avellana*), gli imboscamenti sono ammissibili solamente nel caso di utilizzo di piante provenienti da seme e per l'utilizzo del nocciolo come specie secondaria.
17. nel caso di imboscamenti con una superficie interessata superiore ai 5 ettari accorpati l'impianto deve essere realizzato con almeno 2 specie di latifoglie arboree dove la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle elencate nell'allegato 5 al presente bando. La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento.

B) elementi tecnici del Piano di investimento

Si rinvia a quanto disposto al paragrafo 6.1.3 sui contenuti della relazione tecnica e degli elaborati specifici. Fanno comunque parte del piano di investimento:

- a) la relazione tecnica;
- b) gli elaborati grafici;
- c) il cronoprogramma;
- d) il computo metrico estimativo e quadro economico.

5.2 Tipologia dell'intervento

Gli investimenti sono volti a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli destinati ad arboricoltura, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi, compreso l'utilizzo di piante micorrizate. Devono essere realizzati investimenti conformemente a quanto previsto dal **"Piano di investimento"** allegato alla domanda di sostegno.

Sono ammissibili gli impianti realizzati su superfici agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compreso l'utilizzo di piante micorrizate.

Nel caso di imboschimenti con una superficie interessata superiore ai 5 ettari accorpati l'impianto deve essere realizzato con almeno 2 specie di latifoglie arboree dove la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle elencate nell'allegato 5 al presente bando. La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento.

Non sono ammessi impianti che prevedono l'utilizzo di piante micorrizate con "Tuber magnatum" (tartufo bianco pregiato) vista la difficoltà di reperire materiale idoneo e certificato adatto a tali impianti. Nel caso di impianti realizzati utilizzando come specie il Nocciolo (*Corylus avellana*), gli imboschimenti sono ammissibili solamente nel caso di utilizzo di piante provenienti da seme e per l'utilizzo del nocciolo come specie secondaria o accessoria.

2. La superficie deve corrispondere alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante, ma nel rispetto di una densità minima di impianto superiore alle 200 piante ad ettaro di superficie realizzata. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
3. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza temporale, tale periodo deve essere non inferiore ad anni 20 per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorrizate.
4. La durata dell'impegno di cui al punto precedente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
5. La conduzione delle superfici oggetto di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di permanenza dell'operazione previsto per l'investimento realizzato.
6. Le superfici agricole su cui viene realizzato un impianto di Arboricoltura dopo l'impianto rientrano nella definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e pertanto se sono rispettate le disposizioni di legge in materia, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.
7. Devono essere rispettati i criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.
8. Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Non sono ammissibili gli investimenti:

1. per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro, con superficie minima di intervento a corpo inferiore a 0,5 ettari;
2. per superfici complessive di dimensione superiore a 10 ettari per beneficiario;
3. realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
5. non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
6. non sono ammessi alla richiesta di aiuto gli impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.
7. l'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco.
8. gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa art.41 del reg. UE 2022/2472 paragrafo 10.
9. in contrasto con quanto previsto in materia di cantierabilità dell'intervento.

Collegamento con altri interventi

L'azione prevista dal presente intervento si collega direttamente all'intervento di mantenimento degli impianti di imboschimento (SRA28) del CSR Marche 2023/2027.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Sono ammissibili le seguenti spese di impianto:

1. spese preparatorie del terreno: lavorazione, rippatura, squadratura, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
2. spese inerenti altre operazioni e acquisti correlate all'impianto: tutori, impianti di irrigazione;
3. spese per l'acquisto del materiale di propagazione forestale compreso l'acquisto di piante micorrizzate corredate da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria e in caso di piante micorrizzate certificazione di

avvenuta micorrizzazione; sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;

4. Spese generali: sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dei costi materiali degli investimenti di cui ai punti da 1 a 3 precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA.

In particolare sono ammissibili gli onorari per la relazione tecnica, per la progettazione degli interventi proposti, compresi gli studi di fattibilità necessari per la redazione del progetto, direzione, contabilità e il collaudo dei lavori forniti da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali abilitati e iscritti al relativo albo in base alla legislazione vigente.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui

Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui

Gli investimenti sono ammissibili solo se :

- lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.
- un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

- a) i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- b) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- c) il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi. I valori sono al netto dell'utile d'impresa;
- d) non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili;
- e) il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura;
- f) se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;

- g) se richiesti e identificabili nel computo metrico estimativo di spesa presentato al momento della domanda;
- h) se rendicontati e presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nel prezzario delle opere agricole vigente al momento della presentazione della domanda;
- i) limitatamente ai costi dei lavori svolti in economia, ma desunti dal prezzario delle OOPP saranno detratte gli oneri per utile di impresa e spese generali pari al 25%.

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della sottoscrizione del frontespizio del "Piano di investimento", comprese le "Avvertenze generali" in premessa dello stesso Prezzario;

Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere analisi dei prezzi per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto;
2. Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
3. Spese di acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) /2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003.
4. Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.
5. indennità di esproprio, servitù e indennizzo di cui al d.P.R. 08/06/2001, n. 327;
6. spese relative ai contratti ed agli atti posti in essere per avere il possesso dell'area e relativa registrazione;
7. manutenzioni ordinarie, costi di esercizio e funzionamento;
8. spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
9. imposte, oneri e tasse, l'IVA e i contributi previdenziali per le prestazioni professionali versate entro i termini di legge;
10. costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti;
11. oneri legali;
12. lavori o forniture non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici anche per il tramite dell'analisi prezzi nelle modalità previste nelle "Avvertenze generali";
13. investimenti allocati in territori extra-regionali;
14. costi per la stipula di polizze fidejussorie;

15. spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e aliquote di sostegno.

5.4.1 Importo massimo del sostegno

L'importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro è pari a 13.000,00 € per la copertura dei costi di impianto.

5.4.2 Aliquote del sostegno

L'aliquota del sostegno è pari all'80% della spesa ammissibile.

5.5. Criteri di selezione

5.5.1 Attribuzione dei punteggi di priorità

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Caratteristiche territoriali	50%
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	20%
C. Dimensione dell'impianto	30%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Caratteristiche territoriali: ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati*	Punti
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,80
Investimenti realizzati in area rurale C2	0,30
Altri investimenti	0

*Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali cfr. **Allegato 6** al presente bando.

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento: alla prevalenza dell'investimento in area D, C3 e C2 (sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).

B. Caratteristiche del soggetto richiedente	Punti
Richiedente giovane imprenditore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età)	1
Altri richiedenti	0

C. Dimensione dell'impianto	Punti
Progetti con superficie oggetto di investimento maggiore di 1,5 ettari	1

Altri progetti	0
----------------	---

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,10**.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al par. 5.5.1;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,10** ottenuto con i soli criteri da A. a C.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

A parità di punteggio la priorità sarà attribuita al richiedente avente una minore età anagrafica.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

Il richiedente può presentare una sola domanda di sostegno per il presente bando.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA – Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente), la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno;
- b) dell'assunzione ed il rispetto degli impegni descritti al paragrafo 7.5 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata tramite il SIAR entro le ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2024, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata dai documenti indicati nel successivo paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda DEVE essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3:

1. Piano di investimento compilato in tutte le sue parti

Il Piano deve essere volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste.

Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Fanno parte del piano di investimento:

- a) la relazione tecnica;
- b) gli elaborati grafici;
- c) il cronoprogramma;
- d) il computo metrico estimativo e quadro economico.

a) Relazione tecnica :

La relazione tecnica deve descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale e forestale, la coerenza degli interventi progettati con il Piano Forestale Regionale (PFR), gli strumenti di Pianificazione delle Aree Naturali Protette (Parchi e riserve naturali), le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) e la coerenza con quanto previsto in materia di condizionalità.

In relazione alla scelta progettuale dovranno, inoltre, essere analizzati:

- i parametri stazionali (suolo, clima, topografia, morfologia, vegetazione naturale dell'intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell'area di intervento e la/e specie/e che garantisca l'incremento legnoso ottimale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo a garanzia dell'efficacia dell'investimento;
- i parametri stazionali (suolo, clima, topografia, morfologia, vegetazione naturale dell'intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell'area di intervento e le esigenze ecologiche della/e specie/e che garantiscano la rispondenza delle condizioni stazionali alle esigenze del/i tartufo/i scelto/i, anche attraverso l'analisi chimico-fisica del terreno oggetto dell'investimento. Inoltre, nel "piano culturale" per la gestione

della tartufaiia coltivata realizzata, dovranno essere evidenziate le pratiche agronomiche ritenute efficaci alla mitigazione delle eventuali limitazioni ecologiche riscontrate.

Fanno parte della relazione:

- la scelta delle specie, del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- l'elenco delle specie per tipologia di impianto e per superficie imboschita;
- lo schema di impianto;
- la descrizione della preparazione del terreno e della messa a dimora delle piante;
- il piano colturale redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste/normativa regionale>.

Nel piano colturale debbono essere elencate le operazioni di manutenzione previste per il periodo di durata dell'investimento: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti, ecc.

Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà;

- quantificazione delle spese tecniche (progettazione e direzione dei lavori ,ecc.);
- nel caso di lavori eseguiti in economia descrizione dei lavori da eseguire in economia, dell'organizzazione aziendale e dei mezzi ed attrezzature in dotazione dell'a stessa azienda (qualora assente non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia);
- elenco terreni dell'area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l'indicazione del comune, foglio e particella catastale e fascia altimetrica;
- per la realizzazione di impianti con piante micorrizate: analisi chimico-fisica del terreno oggetto di intervento eseguita da "laboratori accreditati" o da laboratori che rilasciano l'analisi indicando il metodo ufficiale di analisi chimica seguito per la determinazione del parametro richiesto con evidenziazione del parametro "*reazione chimica del terreno pH in KCl*" maggiore o uguale a 7 oltre alla scelta della specie simbionte anche in funzione dei parametri stazionali.

Per le analisi del terreno e la relativa certificazione si deve fare riferimento esclusivamente al Metodo ufficiale di analisi chimica del suolo approvato con D.M. del 13/09/99 G.U n.248 del 21/10/99.

Nella planimetria catastale al 2000, dovranno essere riportati i punti di campionamento del terreno accompagnati da foto georeferite dei punti di campionamento.

b) gli elaborati grafici;

- planimetria con curve di livello dell'area oggetto di intervento con riportata la delimitazione dell'area interessata dall'impianto. La scelta della scala di rappresentazione è in funzione dell'estensione delle aree oggetto di intervento;
- elaborati grafici in caso di recinzione dell'impianto;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con visioni panoramiche dell'intorno e con indicazione della data di rilevazione;
- planimetria catastale in scala 1: 2000 con riportata l'area oggetto di intervento e i punti di vista fotografici per la identificazione dell'area da imboschire.

c) il cronoprogramma;

- programma analitico degli investimenti comprensivo di crono-programma

d) il computo metrico estimativo e quadro economico

- computo metrico estimativo analitico completo e quadro economico dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al Prezzario ufficiale regionale in materia di LL.PP. vigente al momento della domanda di sostegno.

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in formato digitale dal tecnico progettista.

Si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della sottoscrizione del frontespizio del “Piano di investimento”, comprese le “Avvertenze generali” in premessa dello stesso Prezzario.

Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere analisi dei prezzi per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario.

Nel caso di soggetti di diritto privato od altre forme giuridiche non soggette al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) nell’ipotesi di assenza completa del lavoro/servizio/fornitura nel Prezzario ufficiale regionale in materia di Opere pubbliche o nel “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche”, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore (esclusivamente tramite PEC). I preventivi per lavori e forniture debbono essere forniti da ditte specializzate, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e gli altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l’inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l’integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

Per l’esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di richiedenti non soggetti all’applicazione del codice dei contratti pubblici, n. 3 preventivi dettagliati di spesa (che distinguono tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione o collaudo degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia diversi ed in concorrenza tra loro. Per i medesimi preventivi dovrà essere dimostrata la richiesta e l’offerta tramite PEC (vedi specifica applicazione SIAR).

Nel caso di lavori in economia, esclusivamente di natura agro-forestale, nel computo metrico estimativo gli stessi vanno richiesti in un capitolo specifico, e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario delle opere pubbliche.

Gli elaborati progettuali debbono essere datati, timbrati e firmati (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile), dal tecnico progettista.

2. Allegato 1 contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al fatto che l’impresa sia o meno in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 (solo per beneficiari di diritto privato);
3. Allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante gli estremi e la data delle autorizzazioni, delle concessioni, delle SCIA – CIL – CILA, dei permessi a costruire, dei pareri, dei nulla osta, delle comunicazioni, ecc., per la realizzazione del progetto con indicazione degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti;
4. nel caso di terreno condotto affitto, copia del contratto di affitto firmato e registrato;
5. nel caso di terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell’atto stesso, è necessario il consenso del proprietario alla realizzazione dell’intervento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
6. la superficie relativa all’intervento dovrà risultare presente nel Fascicolo aziendale;
7. nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Il Piano di investimento deve essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di sostegno o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di sostegno o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi

Delega, variazioni, integrazioni.

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all’ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.³

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite SIAR nelle ipotesi di seguito descritte o, negli altri casi, tramite PEC⁴ agli indirizzi:

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - regione.marche.agricoltura@emarche.it

SDA Ancona - regione.marche.pfcsi@emarche.it

SDA Ascoli Piceno/Fermo - regione.marche.cmi@emarche.it

SDA Macerata - regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it

SDA Pesaro – regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte dei richiedenti il sostegno di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

³ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando

⁴ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno: a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.1.1; b) requisiti dell'impresa, di cui al paragrafo 5.1.2.; c) requisiti del progetto, di cui al paragrafo 5.1.3;
- ✓ la verifica di validità tecnica del Piano di investimento;
- ✓ la verifica di validità giuridica (autorizzazioni, comunque denominate, necessarie, richieste e rilasciate dagli Enti competenti) e tecnica del Piano di investimento;
- ✓ la verifica della congruità delle voci di costo relative ai singoli investimenti proposti;
- ✓ la verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ✓ la verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- a) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- b) le situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato nella domanda di sostegno, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;
- ✓ del dettaglio degli investimenti ammessi e degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di

Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte del richiedente di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato agli interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispose la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria.

Sono ammessi a finanziamento le domande di sostegno collocate in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento di parte della domanda di sostegno, il richiedente il sostegno avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'intervento SRD05.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2016 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale_e_Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque richiedente interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare una richiesta di variazione del Piano di investimento in conseguenza di varianti in corso d'opera o adattamenti tecnici agli investimenti previsti dall'intervento SRD05.

Le modifiche al piano di sviluppo aziendale sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento di un punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

Le modifiche ammesse che comportano una riduzione della spesa o le modifiche non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso. Le modifiche che comportano un aumento della spesa, non determinano un aumento del contributo riconoscibile e il differenziale tra la spesa inizialmente riconosciuta e la spesa a seguito di revisione è totalmente a carico del beneficiario.

Invio di documentazione integrativa

Anche in questa fase, qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte dei richiedenti di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare non più di 2 richieste di variazione del Piano di investimento approvato; in tale valore massimo sono comprese le domande di variante eventualmente ritirate. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante presentata per adeguare il Piano di investimento per finanziamento parziale della domanda di sostegno.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate come cambio del sesto, della specie arborea prevista o della tipologia di tartufo utilizzata per la micorrizzazione;
- cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) , cambio delle caratteristiche della recinzione ,se non determinato da cause di forza maggiore;
- modifiche del quadro economico originario, entro una percentuale massima del 50% degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. frutteto, oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa previsti per ciascun intervento del pacchetto;
- modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità;
- le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA.
- cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA che può avvenire a condizione che:
 - o il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi compreso il punteggio;

- il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente venga stipulata l'appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variazione possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il richiedente può presentare la richiesta di variazione fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le variazioni approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a variazioni non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal richiedente per la realizzazione della variazione rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico dello stesso.

In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene detratto a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variazione produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato.

La variazione può essere ritirata fino a quando al richiedente non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

7.1.2 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle variazioni del Piano di investimento inizialmente approvato. La variazione deve essere sottoscritta dal richiedente, allegando i documenti tecnici sottoscritti dal libero professionista abilitato incaricato;
2. un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
4. nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo ecc.).

Nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorranza ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti

autorizzativi necessari per la variante al progetto (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l’Autorità competente che li ha emessi.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L’istruttoria si svolge nell’arco temporale di 45 giorni.

L’istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l’inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile dell’intervento SRD05 adotta il provvedimento con il quale si determina l’esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi “**modifiche progettuali non sostanziali**” i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. il cambio del cronoprogramma.
2. le soluzioni tecniche migliorative delle opere, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato.
3. cambio della sede dell’investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l’investimento.
4. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali),
 - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
 - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell’ambito della stessa particella, etc.,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo

L’anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Nell'ipotesi che il beneficiario richieda l'anticipo deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

Gli Enti pubblici od altri Enti/Società/ditte soggette al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.) possono chiedere l'anticipazione sino ad un massimo del 50% dell'importo contrattuale (importo a base di gara epurato dall'importo derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario).

Tali soggetti devono altresì produrre la/e check list di autovalutazione delle procedure di affidamento poste in essere per aggiudicare le prestazioni (lavori, servizi, forniture) utilizzando i modelli "AGEA – CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)". Attualmente è attiva la versione 3.0, scaricabile dal sito <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

La modulistica relativa alla fidejussione, sia per i soggetti privati che pubblici, predisposta da AGEA OP, è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Altra documentazione eventualmente utile è reperibile sul sito web del SIAR sopra indicato.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento del saldo

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità di presentazione della domanda di pagamento e le procedure istruttorie.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi** (fatte salve le eventuali proroghe concesse) dalla data di comunicazione della finanziabilità della domanda di sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti **autodichiarazioni**:

- ✓ dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

- ✓ dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che gli investimenti realizzati per servizi e opere non hanno beneficiato di contributi pubblici.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- ✓ dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del Piano di investimento finanziato con l'intervento SRD05 e che inoltre dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme concernenti le materie paesaggio, ambiente, difesa del suolo, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate, comunque denominate (Allegato 4 del bando);
- ✓ dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (Allegato 3 del bando);
- ✓ relazione tecnica descrittiva dell'impianto realizzato nella quale si descrivano dettagliatamente i lavori realizzati, la superficie d'impianto espressa in ettari, arie e centiare e il numero delle piante messe a dimora, l'elenco delle specie utilizzate, lo schema e il sesto di impianto, le operazioni effettuate per la messa a dimora delle essenze. Alla relazione tecnica deve essere allegata :
 - a) planimetria catastale in scala 1:2000 con riportata la misurazione dell'area oggetto di imboschimento effettuata con strumentazione GPS, la delimitazione dell'area oggetto di imboschimento ed i punti di vista fotografici;
 - b) la misurazione della superficie oggetto di imboschimento con la produzione di un file in formato shape, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso Est, relativi agli interventi rendicontati;
 - c) documentazione fotografica dell'impianto con fotografie georeferenziate;
 - d) elenco terreni dell'area oggetto di intervento ripartita nelle singole particelle catastali interessate, con indicazione della superficie catastale e di quella oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, arie e centiare, e con l'indicazione del comune, foglio e particella catastale e fascia altimetrica;
- ✓ computo metrico analitico consuntivo che dovrà essere dettagliato per singola unità/codice di costo così come riportato nel Piano degli investimenti presente in domanda di pagamento che dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista /o D.L.. Devono essere utilizzati i prezzi vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante; I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere riportati nello Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite ai prezzi anzidetti, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3;
- ✓ quadro economico consuntivo;
- ✓ copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate. Gli Enti pubblici applicano, se dovuta, la disciplina vigente che li riguarda;
- ✓ copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto, questo per le pertinenti forniture. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa⁵. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, o, nel caso di Enti pubblici del RUP, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al Piano di investimento;

⁵ La rettifica di fatture elettroniche è effettuata mediante l'integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.

- ✓ copia dei documenti contabili ⁶, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”.
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le attrezzature acquistate per l’intervento SRD05 sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere;
- ✓ solo per gli interventi per i quali non sono disponibili i costi di riferimento riportati dal prezzario agricolo regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario opere pubbliche, dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Devono essere utilizzati i prezzari vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;
- ✓ **per quanto riguarda le specie arboree e arbustive impiantate dovrà essere allegata:**
 1. il “passaporto delle piante” conforme alla normativa fitosanitaria nazionale vigente ovvero al Dec. Leg.vo n.19/2021;
 2. *la certificazione sulla provenienza e qualità del materiale vivaistico rilasciata dal venditore, così come disposto dal Decreto Legislativo 10/11/2003 n. 386 e dalla DGR Marche n.216/2019;*
 3. *la certificazione relativa alla micorrizzazione delle piante rilasciata da istituti o enti accreditati per impianti realizzati con l’utilizzo di piante micorrizzate secondo anche quando previsto dalla DGR n.61/2015 e sm.i.;*
- ✓ gli Enti pubblici e gli altri soggetti giuridici soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.), qualora non presentata la domanda di pagamento dell’anticipo in cui la seguente documentazione è già richiesta, devono altresì produrre la/e check list di autovalutazione delle procedure di affidamento poste in essere per aggiudicare le prestazioni (lavori, servizi, forniture) utilizzando i modelli “AGEA – CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)”. Attualmente è attiva la versione 3.0, scaricabile dal sito <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

1. la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo e delle priorità richieste per la finanziabilità della domanda;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di investimento presentato con la domanda di sostegno. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze erogate;

⁶ Nel caso in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto

3. l'effettuazione di un sopralluogo in situ inteso a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di investimento approvato e rendicontato;
- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di investimento;
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal Piano di investimento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'attecchimento delle piantine, l'accertamento della esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al 90%.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire una nuova comunicazione (Allegato 4 del bando) che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui la comunicazione (Allegato 4 del bando) non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la domanda sarà considerata decaduta.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo dei minori lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Nel caso la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie per l'amministrazione di possibile reimpiego nell'ambito del CSR Marche 2023/2027.

Le verifiche vengono svolte entro **75** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. realizzare il programma previsto dal Piano di investimento e rendicontare entro 24 mesi dalla data di invio della comunicazione di finanziabilità contenente gli estremi della decisione individuale di concedere il sostegno;
3. non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo temporale di permanenza previsto dall'atto di concessione dell'AdG competente, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

4. non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dall'atto di concessione dell'AdG competente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Tale periodo deve essere:
 - non inferiore a 20 anni per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorrizzate. Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionale e regionali di settore le superfici in cui viene realizzato l'impianto non sono vincolate a bosco;
5. la conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell'operazione previsto per l'investimento realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti;
6. realizzare le cure colturali necessarie al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento dell'impianto negli anni successivi all'impianto;
7. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione del Piano di investimento presentato;
8. realizzare l'intervento in modo conforme alle autorizzazioni rilasciate, comunque denominate, e nel rispetto alle finalità degli interventi in coerenza con il Piano di investimento approvato;
9. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione del Piano di investimento approvato;
10. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
11. consentire l'accesso in situ ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
12. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
13. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. successivo paragrafo 7.5.1).

7.5.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione;
2. per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
3. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

b) Entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. n. 2022/129; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.6 Controlli e sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta in applicazione del DM 93348 del 26 febbraio 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.*

7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹²

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpdpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023 e s.m.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

12 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)